Il BONUS ELETTRICO SOCIALE

Con la presente si richiama l'attenzione dei cittadini interessati a presentare l'istanza che **requisito obbligatorio per il riconoscimento del beneficio economico è la "Titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica a uso domestico. Si specifica che l'utenza per la quale si richiede l'erogazione del contributo deve essere intestata esclusivamente al richiedente o a uno dei componenti del nucleo familiare",**

Pertanto, si invitano i cittadini che hanno già presentato l'istanza a voler verificare l'effettiva titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica a uso domestico intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare e, nel caso di errata compilazione per assenza dello stesso requisito obbligatorio, a voler trasmettere entro il giorno 6 dicembre 2022 una comunicazione di revoca dell'istanza presentata.

Allo stesso modo, i cittadini che intendessero presentare l'istanza, sono invitati a volere preventivamente verificare il possesso del requisito di **titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica**, prima di compilare e trasmettere l'istanza.

A titolo esemplificativo, l'istanza presentata da un cittadino residente a titolo di locazione o comodato d'uso in un immobile sito nel territorio del Comune di Monserrato, il cui contratto di energia elettrica risulta intestato al proprietario dell'immobile o ad altro soggetto non incluso nel nucleo familiare, **non è legittimato alla presentazione dell'istanza in quanto non possiede il richiamato requisito obbligatorio di "**Titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica a uso domestico. Si specifica che l'utenza per la quale si richiede l'erogazione del contributo deve essere intestata esclusivamente al richiedente o a uno dei componenti del nucleo familiare".

Si richiama l'attenzione che le istanze vengono presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la consapevole conoscenza da parte degli istanti delle

responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76.

La presentazione delle istanze presuppone la piena e consapevole conoscenza di quanto previsto nell'avviso pubblico e pertanto anche del fatto che la **"Titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica a uso domestico rappresenta uno dei requisiti fondamentali ed obbligatori per il riconoscimento del Bonus Elettrico",** rappresenta un requisito obbligatorio.

Si evidenzia, che con particolare riguardo al possesso del requisito obbligatorio **di titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica da parte degli utenti che presentano l'istanza** , oltre che degli altri requisiti (residenza e Isee), il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di una copia della fattura/bolletta riferita al contratto di fornitura di energia elettrica.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.